



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 41 del Consiglio Comunale

Oggetto: **RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RABBI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO.**

L'anno **duemilaquindici** addì **undici** mese di **settembre** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **BRUSEGAN FEDERICO** e **COSTANZI TULLIO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **VALENTINELLI CHIARA**

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RABBI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso come il Comune di Malè, a partire dall'anno 2007, aveva ritenuto di dover attivare il servizio di nido familiare- tagesmutter, così da offrire una risposta adeguata ai bisogni delle famiglie il cui nucleo fosse composto da bambini di età inferiore a tre anni.

Che successivamente, nella prospettiva di offrire il più ampio spettro di possibilità di scelta e favorire le giuste dinamiche familiari, si era valutata la richiesta di accesso al servizio di asilo nido, rispondendo a bisogni diversi seppur complementari a quelli del nido familiare.

Si convenne pertanto doveroso e necessario procedere a convenzionarsi con altri Comuni vicini nei quali fosse attivato questo servizio, al fine di riuscire a soddisfare il bisogno e le necessità delle famiglie, tantoché, per le ragioni addotte, si valutò di doverlo fare nei confronti dei Comuni di Pellizzano e Rabbi che si erano dichiarati disponibili a convenzionarsi con Comuni che ne manifestassero la necessità, previa stipula di apposita convenzione.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 46 di data 30.10.2012, con la quale venne approvata la convenzione per la gestione del servizio di asilo nido comunale istituito dal Comune di Rabbi, stabilendone una durata temporale corrispondente ad un triennio con decorrenza a partire dalla data dell'intervenuta sua sottoscrizione.

Rilevato che la convenzione di cui sopra è giunta a scadenza in data 31.08.2015.

Considerato come la richiesta delle famiglie per l'accesso a questo tipo di servizio risulti sempre più in crescita, tanto da rendersi necessario procedere al rinnovo della convenzione al fine di soddisfare appieno le domande dell'utenza.

Vista la comunicazione prot. n. 2917 di data 30.06.2015 trasmessa dal Comune di Rabbi, pervenuta lo stesso giorno al prot. n. 5807/7.2, mediante la quale si chiede l'interesse del Comune di Malé al rinnovo dell'affidamento del servizio di asilo nido, peraltro già preventivamente confermato con ns. nota dd. 03.08.2015 prot. n. 68297/7.2

Esaminata la proposta di convenzione inoltrata dal sopra citato Ente ed oggi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

Ritenuto di poter fare proprio detto documento, composto da n. 9 articoli, il quale prevede una durata decorrente dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31.08.2016, con possibilità di recesso anticipato da parte di ciascuna delle parti interessate.

Precisato che con l'approvazione di detta convenzione le spese di gestione del servizio, anticipate parzialmente dal Comune di Rabbi, vengono determinate annualmente dal Comune stesso ed approvate in apposita assemblea, ove intervengono i rappresentanti dei comuni aderenti,

opportunamente quantificate in relazione al costo del servizio, al netto delle entrate derivanti da eventuali contributi e/o trasferimenti provinciali e dalle rette a carico delle famiglie.

Dato atto che ai sensi del DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007, in ultimo modificato con deliberazione n. 15 di data 12.06.2015.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, così da poter dare una risposta immediata agli utenti che ritenessero necessario fare domanda per il servizio di asilo nido al Comune di Rabbi.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, al servizio di asilo nido comunale istituito dal Comune di Rabbi.
2. Di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione per la gestione di detto servizio, secondo l'allegato ed integrante documento che del presente atto forma parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, della sua sottoscrizione.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 della convenzione allegata, si riconosce una durata decorrente dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31.08.2016, con possibilità di recesso anticipato da parte di ciascuna delle parti interessate.
4. Di evidenziare che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa immediati a carico del bilancio 2015 e che gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione di cui sopra saranno accantonati negli specifici stanziamenti, conosciute le quote previsionali a riparto.

5. Di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, della assunzione degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della procedura.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to VALENTINELLI CHIARA

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPREg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **14.09.2015** al giorno **24.09.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **14.09.2015**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
